

REGOLAMENTO (CE) N. 1481/97 DELLA COMMISSIONE  
del 28 luglio 1997

recante deroga, per la campagna 1996/1997, a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3105/88 che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1417/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 35,

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2365/95<sup>(4)</sup>, che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, le operazioni di distillazione non possono avvenire dopo il 31 agosto della campagna in questione;

considerando che, per la campagna 1996/1997, la data suddetta comporta gravi difficoltà per la distillazione dei prodotti di cui all'articolo 35, tenuto conto delle ingenti quantità da distillare nell'ambito delle varie distillazioni volontarie intraprese per tale campagna;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1997.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3105/88, per la campagna 1996/1997 le operazioni di distillazione relative all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 possono essere realizzate fino al 15 settembre 1997.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 24. 7. 1997, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU n. L 241 del 10. 10. 1995, pag. 17.